

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI DOSOLO E IL CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE DELLA COOPERATIVA A MARCHIO ANFFAS “DIMENSIONE UOMO” PER L’INSERIMENTO DI D.S., RESIDENTE A DOSOLO, IN ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA SOCIALIZZAZIONE E ALL’OCCUPAZIONE DEI SOGGETTI DISABILI IN ETA’ ADULTA

Nel giorno _____ del mese di _____ dell’anno 2019 presso la sede del Comune di Dosolo

TRA

Il Comune di Dosolo con sede in p.zza Garibaldi n. 3, C.F. 83000130209, rappresentato dalla Responsabile del Settore Dott.ssa Roberta Borghi, nata a Suzzara il 20/03/1963

E

La Coop.va a marchio Anffas “Dimensione Uomo” con sede in Guastalla (RE) Via S. Giuseppe n.9, rappresentato da Paolo Gozzi, nato a Novellara il 23/10/1965 in qualità di Rappresentante Legale della Cooperativa “Dimensione Uomo” iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative con n. A114824 DEL 23/032005, P.IVA 01451390353.

PREMESSO

- che con deliberazione della G.C. n.99 del 13/09/2019 è stata accolta la proposta di inserimento presso il Centro Socio Occupazionale della Cooperativa “Dimensione Uomo” a marchio Anffas con sede operativa in Via San Giuseppe n. 9 a Guastalla (RE) a far data dal 01/10/2019 al 31/12/2019 ad un costo giornaliero di € 33,00 + IVA 5% a tempo parziale del ragazzo disabile D.S. residente a Dosolo;
- che la Legge Regionale n.3/2008 favorisce la promozione delle condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e intende prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali;
- che i Centri Diurni, secondo quanto previsto dalla L. 104/92, art. 8, si configurano come strutture semi-residenziali aperte e flessibili, in cui, attraverso interventi integrati assistenziali, educativi/rieducativi, abilitativi/riabilitativi, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti per migliorarne il livello interrelazionale e l’inserimento sociale;
- che l’accertamento dell’utente ai sensi della L. 104/92 è di norma obbligatorio per garantirne l’accesso ai Centri Diurni, anche se possono essere previste delle deroghe per quei soggetti per i quali si ritenga, a discrezione dei Servizi, indispensabile un periodo preliminare di osservazione;

- che la struttura posta in Via San Giuseppe n. 9 a Guastalla possiede i requisiti richiesti relativamente al funzionamento in ordine all'autorizzazione n. 12618 del 20/06/2005;
- che il Centro svolge attività socio occupazionali con l'obiettivo di valutare, mantenere e potenziare abilità residue relative all'ambito lavorativo attivando fasi di osservazione al fine di valutare la possibilità di inserimenti nel mondo del lavoro, temporanei e definitivi, progettando percorsi di inserimento lavorativo come ambito privilegiato per garantire il diritto al lavoro di persone con fragilità costruendo percorsi che consentono progetti di adattamento tra il disabile e l'ambiente di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale e il C.S.O. della Cooperativa a marchio Anffas, per il progetto integrativo di inserimento del ragazzo disabile D.S. residente a Dosolo in uno spirito di collaborazione e partecipazione fra pubblico e privato, ai fini di sviluppare le capacità lavorative e mantenere quelle residue oltre che i livelli di autonomia raggiunti migliorando altresì l'inserimento sociale.

ARTICOLO 2

MODALITA' E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività proposte debbono rispondere ad obiettivi abilitativi/riabilitativi, terapeutico/riabilitativi, sostegno e garanzia di affiancamento e contenuto educativo, assicurando interventi educativi/formativi/assistenziali rivolti a sostenere un processo di maturazione personale per la riabilitazione di funzioni e competenze nella sfera psichica, psicomotoria, relazionale e occupazionale per l'acquisizione di competenze sociali.

Le tipologie di attività/laboratorio potranno riguardare i seguenti campi:

- abilitazione alla conoscenza dell'alimentazione;
- attività ergo terapeutiche/occupazionali;
- conoscenza e cura di sé;
- attività volte a favorire le abilità sociali: conoscenza dei punti della rete dei servizi territoriali (biblioteca, circoli, associazioni, musei, fiere, cinema, teatro, ecc.);
- attività culturale/teatrale/danza;
- discipline motorie e/o sportive;

- attività laboratoriale/artistica, secondo molteplici discipline: dalla pittura, alla manipolazione e al recupero di materiali, alla fotografia, all'arte grafica, ecc....;

Le finalità socio-educative riabilitative e di acquisizione di competenze per fini occupazionali saranno assicurate mediante le seguenti attività:

- a) Ospitalità diurna;
- b) Accudimento alla persona;
- c) Servizio mensa;
- d) Elaborazione di un Progetto Educativo/Assistenziale Individualizzato (PEAI);

Il trasporto dal domicilio dell'utente alla sede del CSO sarà effettuato dalla famiglia. Il relativo costo, oltre a quello della mensa, saranno a carico della famiglia.

Le attività del C.S.O. (*come sopra*). verranno svolte presso la sede del servizio, in Via San Giuseppe, 9 in Guastalla (RE).

La Cooperativa assicurerà il servizio, nelle tipologie di frequenza concordate dal PEAI e scelta dalla famiglia del disabile D.S. che prevede il part-time comprensivo del pasto, dalle 8:30 alle 14:00

La Cooperativa garantisce il servizio ad esclusione dei giorni festivi, le chiusure estive e le chiusure invernali in occasione delle festività natalizie o giornate di formazione obbligatoria per il proprio personale.

ARTICOLO 3

DURATA

La presente Convenzione ha la durata di tre mesi a partire dal 1° Ottobre 2019 fino al 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 4

COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il costo della retta giornaliera per il part-time è di € 33,00 + IVA 5%. In caso di assenze inferiori ai 15 giorni consecutivi, al gestore viene corrisposta la quota dell'80% della retta; dal 16° giorno di assenza non viene corrisposta nessuna retta.

Il Comune di Dosolo si impegna a corrispondere mensilmente alla Cooperativa il relativo compenso dietro trasmissione di fattura, corredata dal prospetto riepilogativo delle effettive presenze del ragazzo.

ARTICOLO 5

PERSONALE

Per lo svolgimento delle attività in oggetto della presente convenzione, la Cooperativa garantisce il seguente personale, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente:

N. 1 Coordinatore Educatore Professionale responsabile impegnato 18 ore settimanali;

N. 1 Educatore Professionale impegnato per 25 ore settimanali

N. 1 Animatore Sociale impegnato per 14 ore settimanali;

N. 1 AdB impegnato per 38 ore settimanali con funzioni di responsabile commesse esterne;

N. 1 AdB con compiti di affiancamento agli ospiti e produzioni esterne.

Il gruppo operativo, composto dal personale sopra indicato, è corresponsabile della programmazione, della conduzione dell'attività e della compilazione degli strumenti programmatici previsti.

Garantisce altresì uno scambio quotidiano di informazione con le famiglie e ogni componente collabora secondo la propria specificità professionale.

ART. 6

COPERTURA ASSICURATIVA

La Cooperativa garantisce la copertura assicurativa a favore del soggetto inserito e contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi che possono derivare in relazione alle proprie attività con esonero del Comune di Dosolo da ogni responsabilità al riguardo. La Cooperativa dichiara di essere in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro e a mantenerla nel tempo.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI

La Cooperativa "Dimensione Uomo", in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, tutela il diritto alla protezione dei dati personali dei ragazzi disabili frequentanti il Centro.

Il Comune di Dosolo, ai sensi dell'articolo 13 della Dlgs 30 giugno 2003, n 196, informa la Cooperativa che tratterà i dati relativi alla presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART.10

CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Dosolo

Responsabile del Settore

Dott.ssa Roberta Borghi

La Cooperativa "Dimensione Uomo"

(Dott. Paolo Gozzi)

.....

.....